

N. 00014/2015 REG.RIC.

N.00080/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00014/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da:

Wanda Ferro, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Pullano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Purificato, n. 18;

*contro*

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Manna, Enrico Francesco Ventrice e Franceschina Talarico, domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Sud presso il Tribunale di Reggio Calabria, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

*nei confronti di*

Giuseppe Mangialavori, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Stefano Luciano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato Vincenzo Iritano, in Catanzaro, alla via G Schipani, n. 168/E;

Morrone Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

Nazzareno Salerno, non costituito in giudizio;

Giuseppe Graziano, non costituito in giudizio.

*per l'accertamento*

del diritto di Wanda Ferro a esser proclamata alla carica di consigliere regionale, quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente e per la proclamazione a consigliere regionale della stessa in luogo del candidato erroneamente proclamato eletto;

previo annullamento *in parte qua*:

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro del 9 dicembre 2014, n. 36;

- del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro del 9 dicembre 2014; ovvero

- del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza del 10 dicembre 2014; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, dell'Ufficio Centrale

Circoscrizionale Sud presso il Tribunale di Reggio Calabria, di Giuseppe Mangialavori e di Morrone Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

## FATTO

1. – Oggetto dell'odierna controversia è il procedimento per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria e del Consiglio regionale, le cui operazioni di voto si sono tenute il 23 novembre 2014.

2. – Wanda Ferro era candidata alla carica di Presidente ma non è risultata eletta, avendo ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato da Mario Oliverio, divenuto Presidente.

Proponendo ricorso d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ella si duole che l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, e di conseguenza gli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, non l'abbiano proclamata eletta alla carica di consigliere regionale, in violazione dell'art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Tale norma, che sarebbe applicabile al caso di specie, stabilisce infatti che è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

3. – Al ricorso hanno resistito le amministrazioni intimato, e cioè la Regione Calabria, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Centrale Regionale e gli Uffici Centrali Circoscrizionali, nonché Giuseppe Mangialavori e Giuseppe Morrone, proclamati consiglieri regionali e individuati dalla ricorrente quali controinteressati.

Non si sono costituiti gli altri soggetti cui il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressati, e cioè Nazzareno Salerno e Giuseppe Graziano.

4. – Con sentenza del 20 marzo 2016, n. 518, questo Tribunale ha affermato la giurisdizione del plesso di giustizia amministrativa.

5. – Con la coeva ordinanza n. 519 è stato sospeso il giudizio e gli atti del processo sono stati rimessi alla Corte costituzionale, affinché verificasse la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a) l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

Tale norma aveva soppresso il secondo periodo dell'art. 1, comma 2 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, con il quale era stata a suo tempo confermata l'applicabilità alle elezioni del Presidente della Regione Calabria e del Consiglio regionale dell'art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, in questa sede invocata dalla ricorrente.

6. – La Corte costituzionale, con sentenza del 22 novembre 2016, n. 243, ha dichiarato illegittimo l'art. 1 l.r. 12 settembre 2014, n. 19, nella parte in cui tale disposizione, intervenendo sulla l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, aveva eliminato il rinvio all'intero art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, anziché solo all'ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

7. – Su istanza della parte ricorrente, è stata quindi fissata l'udienza pubblica del 25 gennaio 2017, in cui il giudizio è stato trattato nel merito e spedito in decisione.

## DIRITTO

8. – Occorre preliminarmente affermare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali.

Infatti, ai sensi dell'art. 130 comma 3, c.p.a., l'amministrazione dell'interno e gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione passiva perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442; Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 2845).

9. – Sempre in via preliminare, deve escludersi che il ricorso promosso da Wanda Ferro sia inammissibile per genericità, per come eccepito dalla difesa di Giuseppe Morrone, non avendo ella individuato il soggetto al posto del quale avrebbe dovuto essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

In effetti, il bene della vita cui la ricorrente aspira, chiaramente individuato in ricorso, è la proclamazione alla carica di consigliere regionale, mentre è per lei indifferente l'individuazione del soggetto che dovrà essere escluso dal Consiglio.

D'altro canto, il contraddittorio risulta correttamente costituito mediante l'evocazione in giudizio di tutti i soggetti la cui proclamazione alla carica di consigliere comunale possa, a seconda delle varie interpretazioni del quadro normativo, essere annullata.

10. – Ciò posto, dopo l'intervento della Corte costituzionale la vicenda controversa deve essere risolta alla luce del rinvio che l'art. 1, comma 2 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, continua a fare all'art. 5, comma 1 l.cost. 22 novembre 1999, n. 1, con esclusione dell'ultimo periodo.

Tale ultima norma, su cui Wanda Ferro fonda le proprie pretese, stabilisce che deve essere proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

I provvedimenti impugnati, non conformandosi al dato normativo così ricostruito, sono illegittimi e debbono essere annullati, così come richiesto dalla ricorrente, che pertanto deve essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

11. – L'art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, prosegue stabilendo che *"l'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui"*.

11.1. – Dunque, per individuare quale seggio sia da attribuire al candidato alla carica di Presidente non eletto – e, correlativamente, quale dei candidati proclamati eletti alla carica di consigliere regionale non doveva essere chiamato a comporre il Consiglio – si deve procedere secondo una delle due modalità alternative stabilite dalla legge costituzionale, a seconda che si sia verificata o meno l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3), l. 17 febbraio 1968, n. 108.

La norma da ultimo citata fa riferimento al conseguimento, da parte del gruppo di liste o dei gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, di una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

Tale è l'elemento di discriminazione tra le due modalità alternative di individuazione del seggio da attribuire all'odierna ricorrente.

11.2. – Nel caso che ci occupa, i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale (consentendo, così, l'elezione di Mario Oliverio quale Presidente della Giunta regionale), si sono visti attribuiti 16 seggi (cfr. pag. 50 del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale). Si è pertanto verificata l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3), l. 17 febbraio 1968, n. 108 (così attesta anche il citato verbale a pag. 53).

11.3. – Ne consegue che l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe dovuto riservare a Wanda Ferro l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali a lei collegate.

Alla luce dei dati contenuti nel verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale (cfr. pagg. 58 e 59), si tratta del seggio attribuito alla lista *Casa delle libertà* presentata nella circoscrizione centro, seggio assegnato poi a Giuseppe Mangialavori (cfr. pag. 100 del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro).

11.4. – La difesa di quest'ultimo ha contestato tale ricostruzione, affermando che occorrerebbe fare una distinzione tra i 24 seggi ripartiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall'Ufficio Centrale Regionale con le modalità di cui all'art. 15 l. 17 febbraio 1968, n. 108, per come integrate dall'art. 4 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

Il seggio da attribuire al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale andrebbe individuato nel primo gruppo di seggi, e non nel secondo.

11.5. – La tesi non convince.

Va premesso che le liste regionali contengono un unico nominativo, quello del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ciò significa che, a parte il seggio occupato di diritto dal Presidente della Giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, tutti i seggi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali.

Ebbene, l'art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, fa riferimento all'“ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere”.

Non può allora operarsi alcuna distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, ma deve riguardarsi solo all'ultimo dei seggi attribuito “alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere”.

11.7. – La giurisprudenza richiamata in proposito dal controinteressato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2001) non è pertinente perché riferita al sistema elettorale regionale previgente, in cui l'Ufficio Centrale Regionale attribuiva, dopo il primo riparto proporzionale dei seggi, un'ulteriore quota di seggi non già alle liste circoscrizionali, ma alle liste regionali allo scopo presentate.

11.8. – D'altro canto, all'esito delle operazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 era stata adottata una soluzione del tutto analoga a quella in questa sede ritenuta corretta.

In quel caso l'art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, aveva trovato applicazione e si era verificata l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3) , l. 17 febbraio 1968, n. 108, in quanto le liste provinciali collegate alla lista regionale che aveva conseguito la maggiore cifra elettorale avevano ottenuto una percentuale di seggi pari al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio (cfr. pagg. 60 e 61 del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale relativo alle operazioni svolte all'epoca, prodotto dalla difesa di Giuseppe Morrone).

12. – In conclusione, l'accoglimento del ricorso proposto da Wanda Ferro comporta l'esclusione dal Consiglio regionale di Giuseppe Mangialavori, erroneamente proclamato eletto.

13. – Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che esse possano essere compensate, atteso che l'illegittimità degli atti impugnati è derivata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che non poteva, in sede di operazioni elettorali, che essere scrupolosamente osservata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente rinunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali;

b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi hanno proclamato eletto alla carica di consigliere regionale Giuseppe Mangialavori anziché Wanda Ferro;

c) proclama Wanda Ferro eletta alla carica di Consigliere regionale in sostituzione di Giuseppe Mangialavori;

d) compensa tra tutte le parti le spese e le competenze di lite.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla Giunta regionale della Calabria e al Prefetto di Catanzaro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L'ESTENSORE

F.to: Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE

F.to: Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO